Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1404.

Ricostituzione del comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° novembre 1928, n. 2590, con il quale i comuni di Vicolungo e di Mandello Vitta furono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Vicolungo »;

Vista l'istanza in data 5 maggio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Mandello Vitta ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 14 aprile 1946, n. 22, e del Consiglio comunale di Vicolungo in data 24 aprile 1954, n. 9, della Deputazione provinciale in data 22 maggio 1946, n. 449, e del Consiglio provinciale di Novara in data 31 maggio 1954, n. 6, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Vicolungo e il ricostituito comune di Mandello Vitta, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Vicolungo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Vicolungo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Mandello Vitta, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 34. — CARLOMAGNO

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 45.

Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 46.

Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è esonerato dalla gestione dei prestiti matrimoniali.

Le rate di estinzione dei prestiti non ancora versate dai beneficiari sono devolute a loro favore.

Le Province che non hanno rinunciato e non intendono rinunciare al loro residuo credito per i prestiti possono, in base a documentata richiesta da inoltrarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenerne il pagamento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al netto, però, del loro residuo debito per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti con l'Istituto medesimo.

Lo Stato assume a suo carico tanto i pagamenti effettuati dall'Istituto ai sensi e nella misura di cui al precedente comma, quanto il residuo debito capitale delle Province per l'ammortamento dei mutui, corrispondendone all'Istituto stesso i relativi importi, che verranno maggiorati dall'interesse cinque per cento annuo con decorrenza rispettivamente dalla data dei pagamenti e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo già a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato in lire 100 milioni, farà carico al « Fondo speciale » di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 47.

Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento - 1936.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.

E' abolita la riunione dei titoli in gruppi, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 2.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, in circolazione al 1° gennaio 1955, sono cambiati con altri di taglio unitario o multiplo, effettuando, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'esibitore, la contemporanea riunione in tagli maggiori, nella serie di appartenenza dei titoli presentati, indipendentemente dalla numerazione e dai gruppi.

Per le operazioni di cambio domandate entro il 30 settembre 1955, la riunione può essere eseguita prescindendo anche dalla serie di titoli esibiti.

Art. 3.

Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'art. 16 della tariffa-allegato *A* al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 4.

I titoli di Prestito redimibile 5 per cento-1936 da rilasciare in corrispondenza di quietanze esattoriali, emesse a norma del provvedimento istitutivo del Prestito stesso, sono attribuiti a serie non estratte.

Art. 5.

Il residuo Prestito redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1° gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilità dei titoli della serie estratta dal 1° gennaio successivo al sorteggio.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilirà i segni caratteristici dei nuovi titoli al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 48.

Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonchè ai cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1954-55, la spesa di lire 250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1955, n. 49.

Estinzione della « Fondazione colonnello dei carabinieri Paolo Pallavicini » e devoluzione dei residui relativi beni alla « Fondazione dell'Arma dei carabinieri ».

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione colonnello dei carabinieri Paolo Pallavicini » viene dichiarata estinta, i residui relativi beni vengono devoluti a favore della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri » e viene autorizzata quest'ultima fondazione ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 186. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 50.

Autorizzazione all'Istituto « Andrea Doria » ad acquistare un immobile.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare, caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, viene autorizzato all'acquisto di un immobile per la somma di lire 80.000.000 (ottantamilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dall'innesto con la provinciale n. 5, per Chivoli, all'innesto con la provinciale n. 6, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1953, n. 73, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dall'innesto con la provinciale n. 5, per Chivoli, all'innesto con la provinciale n. 6;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1115;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dall'innesto con la provinciale n. 5, per Chivoli, all'innesto con la provinciale n. 6, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 257

(889)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Appia, per Minturno, Santa Maria Infante, alla provinciale Ausonia, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 15/*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Appia, per Minturno, Santa Maria Infante, alla provinciale Ausonia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 ottobre 1954, n. 1934;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale Appia, per Minturno, Santa Maria Infante, alla provinciale Ausonia, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 258

(886)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società cooperativa per azioni Innocente Mangili Adriatica (S.A.I.M.A.) a istituire in Prato un Magazzino generale per merci estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda in data 23 agosto 1954, presentata dalla Società cooperativa per azioni Magazzini generali di Prato, con sede in Prato, via Pugliesi, 26, per essere autorizzata ad istituire e gestire in Prato, in locali d'affitto, un Magazzino generale per merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la documentazione allegata alla istanza su citata e le risultanze della istruttoria compiuta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Vista altresì la nota della Prefettura di Firenze n. 4366 del 16 novembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa per azioni Magazzini generali di Prato, via Pugliesi, 26, è autorizzata ad istituire e gestire in Prato, via Crispi, 46, nei locali descritti nel contratto di affitto che la predetta Società si riserva di esibire, un Magazzino generale per le merci estere, nazionali e nazionalizzate, e più particolarmente per le materie prime e i manufatti dell'industria tessile, pei macchinari e le attrezzature relative, e per gli olii, le sostanze coloranti e i prodotti chimici connessi al settore produttivo tessile.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati con il precedente articolo si applicano il regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione della cooperativa più volte citata nella riunione dell'11 settembre 1953 e le tariffe approvate dal Comitato provinciale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi di Firenze con la deliberazione n. 440 dell'8 settembre 1954.

Art. 3.

L'autorizzazione concessa alla Cooperativa Magazzini generali di Prato, di cui al precedente art. 1, si intende accordata a titolo di esperimento e in via provvisoria, dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956.

Con successivo provvedimento, da adottarsi di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, verrà, se del caso, concessa, a seguito delle risultanze dell'esercizio provvisorio, la proroga al termine di cui al comma precedente.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata di predisporre quanto possa occorrere per l'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera curerà, in particolare, che prima di iniziare l'esercizio, la Società cooperativa per azioni Magazzini generali di Prato si sia assicurata, mediante stipulazione di un regolare contratto di affitto, la disponibilità dei prescelti locali di Prato, via Crispi, 46, ed abbia effettivamente prestato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, la dovuta cauzione, nella forma e nell'ammontare che la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura più volte citata avrà cura di fissare.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in sinistra del fiume Coscile, in comune di Spezzano Albanese.

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1954, n. 1233, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della zona di terreno demaniale di mq. 2250, sita in sinistra del fiume Coscile, nella località Macchiadentro, del comune di Spezzano Albanese (Cosenza), riportata sulla mappa del C.N.T. alla particella 255 del foglio n. 4.

(1012)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Foligno

Con decreto Ministeriale 26 febbraio 1955, n. 387, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Foligno, approvato con decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2091 — Data: 15 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Fenici Dario fu Narciso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data: 19 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Bellini Umberto fu Amedeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Marrani Alfio di Armando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 14 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mandrioli Raffaele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Santarcangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 260.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 29 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Rescali Albertina fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 39.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,92	630 —	145,75
» Firenze	624,91	632 —	145,60
» Genova	624,90	631,50	145,75
» Milano	624,93	630,75	145,75
» Napoli	—	—	—
» Palermo	624,92	630 —	145,75
» Roma	624,925	631,50	145,75
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,90	630,50	145,74

Media dei titoli del 3 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	91,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	631,12
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,783	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di segretario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il bando di concorso per esami e per titoli a dodici posti di segretario della Camera dei deputati, indetto in data 10 agosto 1954;

Visto il decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 569, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso predetto;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 28 gennaio 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso a dodici posti di segretario della Camera dei deputati è presieduta dal Presidente della Camera ed è così composta:

Vice presidenti:

on. prof. avv. Giovanni Leone, vice presidente della Camera dei deputati;

on. avv. Ferdinando Targetti, vice presidente della Camera dei deputati.

Componenti:

on. avv. Emanuele Guerrieri, segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati;

on. dott. Antonio Giolitti, segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati;

on. prof. Aldo Bozzi, Deputato al Parlamento;

on. prof. Giuseppe Menotti De Francesco, Deputato al Parlamento;

on. prof. Francesco De Martino, Deputato al Parlamento;

on. prof. avv. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento;

avv. Coraldo Piermani, segretario generale della Camera dei deputati;

dott. Filippo Palermo, direttore ff. dell'Ufficio di segreteria.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il presidente: GRONCHI

Il questore: ALESSANDRINI

(1020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 maggio 1954, n. 340.2.41/8993, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953;

Visto il decreto 11 settembre 1954, n. 340.2.41/10816, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo con il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Pasquale Fraenza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata il vice prefetto dott. Enrico Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(982)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.20/12286, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951;

Visto il telegramma del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Mario Scuderi, dimissionario per motivi di incompatibilità, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Scuderi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Giovanni Giustosili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(983)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 11 settembre 1954, n. 340.2.41/9977, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Pasquale Fraenza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata il vice prefetto dott. Enrico Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(986)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto prefettizio n. 17717 div. III San., in data 1° luglio 1949, col quale venne bandito un concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Grosseto;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 60351/20400.12.36 in data 28 marzo 1951, e n. 340.3/7833 in data 26 marzo 1954, coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Esaminati i verbali delle sedute tenute dalla citata Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Viste le disposizioni del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso indicato in premessa:

Il dott. Saladino Nazzareno Simonetti, unico concorrente, è dichiarato idoneo a ricoprire il posto di assistente della sezione chimica del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Grosseto, avendo ottenuto il punteggio di 77,25.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 21 febbraio 1955

Il prefetto: VEGNI

(1021)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso al posto di ispettore medico scolastico del comune di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 24404 div. 3ª San. del 6 agosto 1954, con il quale è indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ispettore medico scolastico del comune di Livorno;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 340.3.11445 Serv. amm. Divisione IV, in data 23 ottobre 1954, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;

Visti l'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ispettore medico scolastico del comune di Livorno, così come formulata dalla Commissione giudicatrice indicata in narrativa:

1. Della Croce dott. Ferrando . . . punti 131,967 su 200
2. Ippolito dott. Carmelo . . . » 124,75 »
3. Gambaro dott.ssa Dina Luisa . . . » 113,011 »

A seguito di dette risultanze il dott. Della Croce Ferrando è dichiarato vincitore del posto in concorso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 21 febbraio 1955

Il prefetto: MARFISA

(1022)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico presso il comune di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio precedente decreto n. 18519 in data 8 gennaio 1954, con il quale è stato bandito il concorso al posto di medico scolastico presso il comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto n. 10201 del 15 settembre 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il quale veniva composta la Commissione giudicatrice del concorso predetto, ed il successivo decreto n. 12024, in data 19 ottobre 1954, con il quale veniva provveduto alla sostituzione del segretario impedito;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Micheletti dott. Mario . . . . . punti 150,750
2. Rossi dott. Luciano . . . . . . » 139,125
3. Vecchi dott. Alfio . . . . . . » 124,500
4. Puglisi dott. Luigi . . . . . . » 114,500
5. Barilli dott. Luigi . . . . . . » 112,375

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 23 febbraio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(1023)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.